



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 125/17**

Lussemburgo, 29 novembre 2017

Sentenza nella causa C-265/16

VCAST Limited / RTI SpA

## **La messa a disposizione di copie di programmi televisivi registrati su cloud dev'essere autorizzata dal titolare dei diritti d'autore o dei diritti connessi**

*Tale servizio costituisce, infatti, una ritrasmissione dei programmi interessati*

La VCAST è una società di diritto britannico che mette a disposizione dei propri clienti, su Internet, un sistema di videoregistrazione da remoto delle emissioni di operatori televisivi italiani trasmesse per via terrestre, tra cui quelle della Reti Televisive Italiane (RTI). Il cliente seleziona un'emissione e una fascia oraria. Successivamente, il sistema gestito dalla VCAST capta il segnale televisivo mediante le proprie antenne e registra la fascia oraria di emissione selezionata in uno spazio di memorizzazione su nuvola informatica (*cloud computing*), mettendo così a disposizione del cliente, attraverso Internet, la copia delle emissioni radiodiffuse.

La VCAST ha chiesto al Tribunale ordinario di Torino di accertare la liceità delle proprie attività. Essa invoca, a riguardo, l'eccezione di copia privata, secondo la quale l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi non è necessaria per le riproduzioni, su qualsiasi supporto, effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso<sup>1</sup>.

A seguito di un ricorso cautelare presentato dalla RTI, il Tribunale di Torino ha provvisoriamente vietato alla VCAST di proseguire le attività. In tale contesto, prima di pronunciarsi definitivamente, esso ha deciso di sottoporre alla Corte alcune questioni pregiudiziali, chiedendo, in sostanza, se il servizio della VCAST, fornito senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti d'autore o dei diritti connessi, sia conforme alla direttiva sul diritto d'autore.

Con la sua odierna sentenza, la Corte afferma che il servizio fornito dalla VCAST possiede una doppia funzionalità, consistente nel garantire al contempo la riproduzione e la messa a disposizione delle opere tutelate.

Nella misura in cui il servizio offerto dalla VCAST consiste nel mettere a disposizione delle opere tutelate, esso configura una comunicazione al pubblico. A tale proposito, la Corte ricorda che, secondo la direttiva, qualunque comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione di un'opera o di materiale tutelato, dev'essere soggetta all'autorizzazione del titolare dei diritti, con la precisazione che il diritto di comunicazione di opere al pubblico ha un significato ampio, che comprende qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione.

La Corte ritiene che la trasmissione originaria dell'operatore di diffusione radiotelevisiva, da un lato, e quella di VCAST, dall'altro, siano effettuate in condizioni tecniche differenti, mediante l'utilizzazione di diverse modalità di trasmissione delle opere, ognuna di esse destinata a un proprio pubblico.

Da ciò la Corte conclude che **la (ri)trasmissione effettuata dalla VCAST costituisce una comunicazione al pubblico differente da quella originaria e deve, pertanto, ricevere**

<sup>1</sup> Articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

**l'autorizzazione dei titolari dei diritti d'autore o dei diritti connessi.** Di conseguenza, un tale servizio di registrazione da remoto non può ricadere nell'eccezione di copia privata.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106*